Proposta modificata di direttiva del Consiglio in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (1)

(95/C 238/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(95) 312 def. — 94/0106(SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 6 luglio 1995)

(1) GU n. C 216 del 6. 8. 1994, pag. 4.

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
Terzo considerando	Terzo considerando
considerando che i valori numerici da attribuire agli obiettivi di qualità dell'aria ambiente devono fondarsi sui risultati dei lavori condotti da gruppi scientifici internazionali operanti nel settore;	considerando che i valori numerici da attribuire agli obiettivi di qualità dell'aria ambiente devono fondarsi sui risultati dei lavori condotti da gruppi scientifici internazionali operanti nel settore; che detti lavori devono riguardare soprattutto l'analisi degli effetti dell'azione congiunta di vari fattori o fonti di inquinamento, nonché del fattore climatico sull'azione dei vari fattori di inquinamento esaminati nell'ambito della presente direttiva;
	considerando 15 b) (nuovo)
	considerando che è opportuno evitare di aumentare il volume delle informazioni trasmesse dagli Stati membri e che le informazioni raccolte dalla Commissione nell'ambito dell'attuazione della presente direttiva possono essere utili all'Agenzia europea dell'ambiente e possono quindi essere trasmesse dalla Commissione;
	considerando 15 c) (nuovo)
	considerando che l'Agenzia europea dell'ambiente deve partecipare ai lavori della Commissione per i lavori connessi con l'attuazione della presente direttiva che sono di sua competenza;
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
1. Per le sostanze elencate nell'allegato I, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 12, trasmette al Consiglio le proposte relative agli obiettivi di qualità dell'aria ambiente rispettando il seguente calendario:	1. Per le sostanze elencate nell'allegato I, la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo di cui all'articolo 12, trasmette al Consiglio le proposte relative agli obiettivi di qualità dell'aria ambiente rispettando il seguente calendario:
— non oltre il 31 dicembre 1996 per le sostanze da 1 a 5;	— non oltre il 31 dicembre 1996 per le sostanze da 1 a 5;
— ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 92/72/CEE del Consiglio per l'ozono;	— ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 92/72/CEE del Consiglio per l'ozono;
— nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 per le sostanze da 7 a 14.	— non oltre il 30 giugno 1998 per le sostanze 7 e 8;

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
	— nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 1999 per le sostanze da 9 a 14.
	Articolo 4, paragrafo 1 b) (nuovo)
	b) La Commissione controlla che gli obiettivi di qualità cui si fa riferimento nei paragrafi precedenti siano riesaminati ad intervalli regolari, tenendo conto dei dati più recenti della ricerca scientifica nei settori considerati dell'epidemiologia, nonché dei progressi più recenti nel settore della metrologia.
	Articolo 4, paragrafo 1 c) (nuovo)
	c) La Commissione esaminerà, a breve termine, la necessità di fissare obiettivi di qualità, e le relative modalità, per altre sostanze da elencare nell'allegato I, paragrafo 3.
Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)	Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)
a) misurazione: — ubicazione dei punti di campionamento; — numero minimo dei punti di campionamento; — tecniche di misurazione.	a) misurazione: — ubicazione dei punti di campionamento; — numero minimo dei punti di campionamento; — tecniche di misurazione e di campionamento.
Articolo 7, paragrafo 1	Articolo 7, paragrafo 1
1. Gli Stati membri devono prendere gli opportuni provvedimenti per assicurare che, entro i limiti di tempo fissati negli atti di cui all'articolo 4, non vengano superati i valori limite stabiliti a livello comunitario.	1. Gli Stati membri devono prendere gli opportuni provvedimenti per assicurare che, entro i limiti di tempo fissati negli atti di cui all'articolo 4, non vengano superati i valori limite stabiliti a livello comunitario. I provvedimenti che devono essere presi dagli Stati membri sono subordinati alle norme relative allo sfruttamento delle unità industriali, tenendo tra l'altro conto della prossima direttiva sulla prevenzione integrata e sul controllo dell'inquinamento.
Articolo 7, paragrafo 2	Articolo 7, paragrafo 2
2. Gli Stati membri devono predisporre piani di intervento a breve termine nei casi in cui si preveda un superamento, al fine di ridurne la probabilità e limitarne la durata.	2. Gli Stati membri devono predisporre piani di intervento a breve termine nei casi in cui si preveda un superamento, al fine di ridurne la probabilità e limitarne la durata.
	Tali piani a breve termine prevedono, all'occorrenza, interventi intesi a sospendere le attività che concorrono al superamento dei valori limite, nonché l'interdizione del traffico automobilistico.
Articolo 7, paragrafo 3, lettera c), punto i)	Articolo 7, paragrafo 3, lettera c), punto i)
i) trasmettere i piani o i programmi alla Commissione nel più breve tempo possibile o al più tardi entro due anni dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli in questione;	i) trasmettere i piani o i programmi alla Commissione nel più breve tempo possibile o al più tardi entro un anno dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli in questione;

TESTO ORIGINALE	TESTO MODIFICATO
ALLEGATO I	*ALLEGATO I*
1. **Inquinanti disciplinati dalle direttive CE**	1. **Inquinanti considerati nella prima fase**
	4. Particelle in sospensione (SPM, PM10)
2. **Altri inquinanti dell'aria ambiente da considerare**	2. **Altri inquinanti dell'aria ambiente da considerare**
7. Monossido di carbonio (CO)	7. Benzene (C_6H_6)
8. Cadmio (cb)	8. Monossido di carbonio (CO)
9. Depositi acidi	9. Cadmio
10. Benzene (C_6H_6)	10. Depositi acidi
11. Idrocarburi poliaromatici	11. (PAH)/benzopirene (BaP come indicatore)
12. Arsenico (As)	12. Arsenico
13. Fluoruro (F)	13. Fluoruro
14. Nichel (Ni)	14. Composti del nichel classificati come cancerogeni conformemente alla direttiva 67/548/CEE
	3. **Inquinanti da considerare in una seconda fase**
	— Diossine
	— COV
	— Metano
	— Ammoniaca
	— Acido nitrico
	— Idrocarburi aromatici policiclici in generale
	Allegato II, punto 5 bis (nuovo)
	5 bis. Possono altresì essere impiegati metodi di valutazione del rischio.
Allegato III, punto 6, primo trattino	Allegato III, punto 6, primo trattino
— informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del superamento (trasporto, formazione),	— informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del superamento (trasporto, compresi i trasporti transfrontalieri, formazione),